

STATUTO DEL CONSORZIO
"APPENNINO CENTRALE ABRUZZESE"
COSTITUZIONE E DURATA

Articolo 1

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile un Consorzio denominato **APPENNINO CENTRALE ABRUZZESE** relativo alla valorizzazione del territorio delle produzioni tipiche e del turismo dell'area del cratere del 6 aprile 2009 e delle aree limitrofe.

Articolo 2

Il Consorzio ha sede a
senza numero civico presso il.....

Il Consorzio svolge attività interna ed esterna ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile.

Potrà pertanto essere istituito un ufficio presso la sede legale anche per attività esterne.

Potranno essere istituite e/o soppresse, previa delibera dell'assemblea dei consorziati, sedi secondarie, unità locali operative, quali succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Articolo 3

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2035.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

ENUNCIAZIONI DI PRINCIPIO E FINALITA'

Articolo 4

Il Consorzio non ha finalità di lucro, è apartitico e aconfessionale ed ha la finalità di promuovere le produzioni agroalimentari e lo sviluppo della domanda e dell'offerta turistica dell'area dove svolgerà la propria attività.

Il Consorzio si propone di contribuire alla valorizzazione delle risorse ambientali, produttive dell'area e turistiche dell'area vasta, elaborando, attuando e partecipando alla realizzazione di piani integrati di promozione e sviluppo.

Il Consorzio favorisce - in relazione alle più moderne tendenze del mercato - la comunicazione e i collegamenti fra i produttori dei vari settori economici, per la maggiore e migliore commercializzazione del "prodotto d'area".

Si intende per "prodotto d'area" la risorsa ed il bene materiale ed immateriale (di produzione e di servizio) a prescindere dello specifico settore produttivo di provenienza: agricolo, agro-industriale, turistico, culturale, artigianale, ecc..

Il Consorzio potrà operare tenendo conto dei prodotti (ad es. derivati del latte, vino, olio, prodotti artigianali, ecc.) che completano l'offerta turistica; così pure, viceversa, un prodotto del comparto agroalimentare o artigianale necessita di essere integrato in una più completa offerta turistica per una sua migliore e maggiore promozione e vendibilità.

Il Consorzio si propone, quindi, di rendere effettiva l'offerta sinergica del prodotto d'area, attraverso l'organizzazione e il coordinamento della domanda proveniente dagli operatori economici, superando l'attuale frammentazione delle attività di erogazione dei servizi e della vendita dei prodotti da parte delle singole imprese.

Il Consorzio si propone di orientare le proprie attività al raggiungimento di sinergie con gli indirizzi e le scelte operate dalle Istituzioni Pubbliche.

SCOPI

Articolo 5

Gli scopi che il Consorzio si prefigge sono riconducibili ad iniziative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzare attività che contribuiscano alla crescita qualitativa e quantitativa delle produzioni e delle vendite dei

prodotti tipici della zona;

- organizzare servizi rivolti alle imprese turistiche;
- elaborare e svolgere attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione del prodotto d'area, sia in Italia che all'estero, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione e partecipando con propri stands a fiere ed eventi promozionali in genere, in Italia ed all'estero;
- organizzare la movimentazione degli utenti e le informazioni, in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio;
- gestire agenzie di viaggio, uffici turistici di informazione e di accoglienza per il turista;
- promuovere e organizzare attività informative e promozionali quali convegni, stage, campagne pubblicitarie, visite di operatori turistici, di giornalisti italiani ed esteri;
- produrre, distribuire e vendere materiali informativi (realizzati con qualsiasi supporto o tecnologia) atti a diffondere l'immagine ed il prodotto d'area (vasta);
- svolgere attività dirette alla conoscenza del mercato, attuale e potenziale, attraverso la realizzazione di ricerche e strategie di marketing;
- elaborare e organizzare attività di formazione e di qualificazione degli operatori, anche in collaborazione con Istituti, Enti Pubblici e singoli esperti;
- favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e il miglioramento e l'adeguamento delle attuali attività economiche, purché si propongano la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del territorio;
- fornire servizi di assistenza e consulenza ai consorziati, di carattere, ad esempio, amministrativo, informatico e legale;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici per l'utilizzazione delle opportunità di promozione e sviluppo dell'area;
- stipulare convenzioni con ditte fornitrici di beni e servizi alle condizioni più vantaggiose, riservando un margine di cointeressenza per la gestione del Consorzio stesso; il Consorzio può stipulare - tramite specifici atti separati - rapporti convenzionali tra i consorziati, per lo scambio di prodotti e di servizi da essi offerti;
- svolgere attività di tutela e rappresentanza nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, inoltre, particolare attenzione sarà rivolta all'applicazione di strumenti amministrativi straordinari, come quelli previsti dalla Legge n.142/1990 e successive modifiche ed integrazioni e relativa operatività in ambito regionale, e l'applicazione delle finalità previste dalla Legge della Regione Toscana n. 42 del 2000 (testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo e Agriturismo) e successive modifiche ed integrazioni;
- coordinare i canali di informazione sulle opportunità di incentivi comunitari, nazionali, regionali e locali, svolgendo un servizio di consulenza e assistenza agli operatori economici dell'area;
- aderire ad altri consorzi od organismi aventi finalità affini e non contrastanti con il presente statuto.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, secondo programmi di lavoro che saranno predisposti dagli organi sociali, il Consorzio può richiedere ed ottenere contributi e/o agevolazioni concesse dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da altri Enti territoriali e non.

FONDO COMUNE E MEZZI FINANZIARI

Articolo 6

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione, dalle eventuali quote annuali e da eventuali accantonamenti

deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio potrà inoltre acquisire elargizioni ed altri proventi in genere, di qualsiasi natura ed origine essi siano, da altri contributi straordinari da parte di consorziati e di non consorziati, da contributi da parte dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune e di altri Enti pubblici e privati, da beni mobili ed immobili acquisiti a titolo di investimento ovvero devoluti a qualsiasi titolo al Consorzio, nonchè ogni eventuale altra erogazione a favore del medesimo da parte di terzi e di consorziati e da residui eventuali di precedenti gestioni.

Articolo 7

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

L'eventuale utile non potrà essere distribuito ai consorziati.

Il fondo di riserva eventualmente costituito rimarrà accantonato fino all'estinzione del Consorzio, a meno che il Consiglio di Amministrazione non decida la sua utilizzazione parziale o totale.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di richiedere finanziamenti, affidamenti allo scoperto, anticipazioni, fidejussioni bancarie e/o assicurative ed ogni altra operazione di finanziamento allo scoperto al sistema bancario, di stipulare contratti di leasing o simili con organizzazioni bancarie o private.

Il Consorzio può ricevere e concedere garanzie, personali e reali anche a favore di terzi.

SOCI

Articolo 9

Il Consorzio ha luogo tra i produttori singoli o associati, tra gli operatori economici normalmente operanti nel Comune di Roccastrada, nei comuni ad esso limitrofi e nei comuni caratterizzati da continuità e specificità territoriali con quello di Roccastrada.

Al Consorzio possono aderire tutti gli operatori economici dell'area vasta interna del territorio come sopra specificato.

Articolo 10

Il numero dei consorziati è illimitato.

I consorziati si distinguono in:

Ordinari: sono produttori agroalimentari, artigiani legati a produzioni tipiche locali, operatori della recettività turistica e per essi si intendono gli albergatori, gestori di camping e villaggi turistici, affittacamere, ristoratori, aziende ed enti connessi, gestori di attività complementari del turismo, gli operatori agrituristici e del turismo rurale.

Tutti gli operatori e gli enti devono essere in possesso delle autorizzazioni e dei riconoscimenti previsti dalle leggi vigenti. Detengono di diritto la maggioranza delle quote consortili qualunque sia il numero dei consorziati ordinari partecipanti al Consorzio.

Collaboratori: sono tutti coloro che a differenze dei soci ordinari hanno la funzione di diffondere l'attività del consorzio favorendone il raggiungimento degli scopi istituzionali operando ciascuno nell'ambito delle proprie esperienze e professionalità individuali in settori economici e non.

Articolo 11

Ogni consorziato è tenuto ad osservare il presente Statuto,

ivi comprese le successive modifiche che dovessero essere inserite per decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

I consorziati si obbligano :

- a) ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e dei disciplinari di produzione e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi consortili;
- b) a consentire ed agevolare il controllo degli organi consortili sulle tecniche e sulle modalità di ottenimento dei prodotti impegnati per il raggiungimento dell'oggetto e degli scopi consortili, tramite sopralluoghi, verifiche ed esami dei prodotti stessi, dei materiali impiegati, dei metodi, sistemi ed ambienti di produzione, nonché occorrendo della documentazione aziendale;
- c) a versare i contributi annuali, gli eventuali contributi sulla produzione, nonché gli altri eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Consorziati;
- d) a non chiedere, per tutta la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
- e) a sottoporre esclusivamente al Collegio Sindacale se nominato, le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza e di esclusione, nonché ogni altra controversia con il Consorzio o con altri consorziati concernente i rapporti consortili.

A tutti gli effetti previsti dalla legge e del presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare dalla iscrizione nel Libro dei Consorziati.

Tale libro fa fede per quanto riguarda gli elementi di identificazione dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo le imprese consorziate debbono essere rappresentate nel modi seguenti:

- a) per le Ditte Individuali, dal titolare o da un suo procuratore speciale;
- b) per le Società di persone, da un socio amministratore o da un procuratore speciale;
- c) per le società di capitali o Cooperative, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale.

Per "procuratore speciale" deve intendersi una persona munita di procura che le conferisca ampio mandato in ordine alle attività ed agli impegni consortili.

Articolo 12

L'ammissione dei nuovi consorziati avverrà per delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa domanda scritta di ammissione contenente:

- a) l'indicazione delle generalità (o ragione sociale) e della qualifica imprenditoriale posseduta;
- b) la dichiarazione di conoscenza del presente Statuto e l'impegno a rispettare le norme statutarie, i disciplinari e i regolamenti del Consorzio nonché le deliberazioni adottate dagli organi consortili;
- c) l'impegno a versare la tassa di ammissione, la quota di partecipazione iniziale e le quote consortili legittimamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'impegno a demandare esclusivamente al Collegio Sindacale ogni controversia che dovesse sorgere con il Consorzio o altri consorziati in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, dei disciplinari e delle deliberazioni degli organi consortili.

L'aspirante dovrà inoltre fornire al Consiglio di Amministrazione ogni ulteriore notizia e documentazione che gli venisse richiesta per meglio valutare la domanda di ammissione.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica, tenuto conto dei requisiti posseduti dall'aspirante e dei programmi che il Consorzio ha in atto al momento della domanda.

Se la domanda è accolta, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento della tassa di ammissione e della quota di partecipazione iniziale da farsi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con cui deve essere comunicato l'accoglimento della domanda di ammissione.

La quota di ammissione viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La tassa di ammissione e la quota di partecipazione iniziale al fondo consortile sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla consistenza del fondo consortile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 13

La quota da versare al momento dell'iscrizione di ogni consorziato è di euro duecentocinquanta virgola zerozero (euro 250,00) per i consorziati ordinari e di euro cento virgola zerozero (euro 100,00) per i consorziati collaboratori.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare una quota annua da versarsi da parte dei consorziati ed eventuali sovrapprezzi per l'ingresso di nuovi consorziati.

L'ammontare della quota potrà essere differenziato e determinato in base a criteri che dovranno tener conto della dimensione aziendale, del settore di mercato e della qualifica di consorziato ordinario o collaboratore.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea di deliberare una tassa da versare da parte dei consorziati, a fronte di programmi di investimento o interventi speciali, che necessitano di consistenti mezzi propri.

Articolo 14

I soci del Consorzio potranno ogni impegno perché gli acquisti presso le ditte convenzionate siano i più vantaggiosi, per loro stessi e per il potenziamento del Consorzio medesimo.

I soci sono comunque liberi di acquistare le merci ed i servizi anche da altri fornitori.

Ogni acquisto viene effettuato direttamente, secondo le clausole della convenzione concordate tra il Consorzio e le ditte prescelte, senza tuttavia coinvolgere le responsabilità del Consorzio medesimo in caso di inadempienze nella compravendita.

Articolo 15

La qualifica di consorziato si perde nelle ipotesi di recesso, decadenza e di esclusione previste dal presente statuto.

La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualunque titolo versati ed alla ripartizione del Fondo consortile, nè comporta liberazione dall'obbligo di versamenti dei contributi già maturati al momento del recesso o della esclusione.

Articolo 16

E' ammesso il recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti dalle deliberazioni che cambiano l'oggetto del Consorzio, purchè il recedente ne dia comunicazione al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

E' inoltre ammesso il recesso al termine di ogni esercizio annuale, dandone al Consiglio di Amministrazione preavviso da spedirsi con raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione deve escludere il Consorziato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) abbia cessato l'attività produttiva;
- c) sia stato dichiarato fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del consorziato che:

- a) sia in mora, nonostante l'invito ad adempiere, nel versamento dei contributi deliberati dagli organi consortili;
- b) abbia posto in essere infrazioni al presente Statuto, ai regolamenti e ai disciplinari di produzione o altri atti idonei ad arrecare documento al Consorzio e contrastanti con gli scopi consortili;
- c) ostacoli, impedisca o ponga in essere atti idonei ad alterare i controlli previsti dall'articolo 11 lettera b), del presente statuto.

Nei casi di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà, anziché escludere il consorziato, sospenderlo dai diritti riconosciutigli dallo statuto e dalle attività consortili per un periodo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare la sospensione cautelare del consorziato, qualora questi sia sottoposto a procedimenti penali o amministrativi per la violazione di leggi e regolamenti che disciplinano la produzione, la conservazione, la manipolazione, la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari.

Articolo 19

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'Azienda del consorziato, a questi subentra nel Consorzio l'acquirente. Tuttavia nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, se sussiste una giusta causa, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Articolo 20

Il fondo consortile è costituito:

- a) dai contributi versati dai consorziati e determinati dal Consiglio d'Amministrazione, in misura paritetica e secondo le necessità del Consorzio, con deliberazioni ricorrenti;
- b) dai beni acquistati dal Consorzio con i predetti contributi,
- c) da erogazioni e lasciti di persone, organizzazioni ed Enti pubblici e privati.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Articolo 21

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati.

Articolo 22

I consorziati esclusi, receduti o deceduti non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate al

Consorzio.

I consorziati si obbligano a non chiedere, per tutta la durata del consorzio, la divisione del fondo consortile.

STRUTTURA DEL CONSORZIO

Articolo 23

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Direttore
- il Revisore Unico

L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 24

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata per iscritto, almeno cinque giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio al domicilio risultante dal Libro dei Soci Consorziati.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un'indirizzo di posta elettronica, o che revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno il diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea è fissato deve intercorrere un giorno effettivo.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla Sede Sociale.

Articolo 25

Hanno diritto a votare in Assemblea tutti i consorziati che:

- a) siano iscritti nel libro dei consorziati da almeno trenta giorni;
- b) non siano in mora con il pagamento dei contributi consorziali.

I consorziati sono rappresentati in assemblea dalle persone indicate dall'art. 11 del presente statuto.

Il consorziato che sia impedito dall'intervenire all'Assemblea può delegare altro consorziato con procura scritta.

Ciascun consorziato non può rappresentare più di un consorziato.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio d'Amministrazione e deve contenere le generalità complete del rappresentante.

Articolo 26

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e, quando particolari esigenze lo richiedono, entro giugno, quando ritenuto necessario, per le altre decisioni inerenti l'attività del Consorzio.

L'Assemblea Ordinaria provvede inoltre alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed impartisce le direttive generali di azione del Consorzio.

Articolo 27

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto e-

spressamente alla sua competenza dallo Statuto.

Articolo 28

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Dopo ogni Assemblea verrà redatto un verbale.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i consorziati anche se assenti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 30

L'Assemblea è costituita dai consorziati.

Ogni consorziato, purché in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea provvederà a nominare un presidente dell'Assemblea, il quale designerà un segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, eventualmente su decisione dell'Assemblea, per scrutinio segreto nel caso di elezione delle cariche sociali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio stesso, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea e al Presidente.

Articolo 32

Elegge fra i propri membri il Presidente, che deve essere sempre un socio ordinario, al quale sono attribuite la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Nomina il Direttore, fissandone i poteri.

Costituisce commissioni di lavori, nominandone i componenti, che possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque (5) membri ad un massimo di undici (11) membri.

Articolo 33

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti, oltre al Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 34

I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 35

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti non giustificati alle riunioni per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

In caso di dimissioni, cessazione o decadenza di qualche amministratore nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva.

Articolo 36

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo e con un congruo preavviso, tenuto conto dell'urgenza delle decisioni da prendere.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in

sua assenza, dall'Amministratore Delegato o dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il direttore del Consorzio è invitato permanente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 37

Tutti gli incarichi sono onorifici ed il Consiglio stabilirà eventuali rimborsi spesa, anche per il Direttore.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 38

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può eleggere tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di cinque (5) membri.

Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consorzio, alle riunioni del comitato può assistere il Direttore del Consorzio .

Al Comitato Esecutivo spettano i poteri di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare allo stesso tutte o parte delle proprie funzioni, salvo quanto per legge o per Statuto è inderogabilmente riservato al Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Articolo 39

Al Presidente sono demandate le funzioni di rappresentanza del Consorzio e le funzioni di coordinamento fra i soci e gli organi del Consorzio.

Inoltre al Presidente è demandato di:

convocare e presiedere l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio;

dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;

adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

assumere il personale del Consorzio e proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;

accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE

Articolo 40

La gestione operativa del Consorzio è demandata al Direttore del Consorzio che viene eletto dal Presidente, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile, salvo revoca motivata ed accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Poteri del Direttore:

- Provvede a stabilire le norme operative che regolano il funzionamento e le attività del Consorzio stilando il Regolamento Operativo e controlla che venga osservato .

- Elabora insieme al Presidente del Consorzio, il programma delle iniziative e delle attività.

- Individua i canali di promozione e vendita di prodotti e servizi e dà incarichi a promotori, agenti, rappresentanti , ecc.

- Cura la tenuta del magazzino del Consorzio, la politica dei prezzi e delle provvigioni;

- Prende accordi per le forniture prodotti, servizi e prestazioni inerenti l'attività del Consorzio.

- Tiene i collegamenti, congiuntamente con il Presidente del

Consorzio, con le pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia, Regione, ecc.) per l'acquisizione di aiuti e contributi e con gli altri consorzi e associazioni del territorio cui fa parte il Consorzio per sinergie ed iniziative congiunte.

- Cura il collegamento, ai fini promozionali e commerciali, con associazioni ed enti territoriali e non.

Il Direttore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua attività, in forma forfettaria per la normale operatività la cui entità verrà stabilita di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, a piè di lista per spese particolari e straordinarie.

Articolo 41

In caso di inattività degli organi del Consiglio o quando si riscontri uno stato di cose tale da rendere impossibile il suo funzionamento dello stesso, il Presidente deve convocare immediatamente l'Assemblea dei consorziati.

FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Articolo 42

L'Assemblea Generale approva i Regolamenti di Esecuzione dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti di gestione ed ogni altro atto che regoli le attività del Consorzio.

REVISORE UNICO

Articolo 43

Il Revisore Unico è nominato tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del Revisore è determinato dai consorziati all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i consorziati all'atto della nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei consorziati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei consorziati. Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sul consorzio; in analogia a quanto previsto per le società per azioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2 del codice civile.

Al Revisore è inoltre attribuito il controllo di legalità sull'attività del consorzio in analogia a quanto previsto in materia di società per società per azioni per il Collegio Sindacale.

SANZIONI

Articolo 44

In caso di inosservanza alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni degli Organi del Consorzio, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventuali sanzioni.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

LIQUIDAZIONE

Articolo 45

La liquidazione del Consorzio sarà deliberata dall'Assemblea Straordinaria, che stabilirà le modalità di liquidazione, no-

minando uno o più liquidatori, anche non soci.
Completata la liquidazione, l'eventuale residuo sarà destinato a favore di Consorzi aventi finalità analoghe o affini al presente, ad insindacabile giudizio dei liquidatori.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 46

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri il Consorzio, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito, con facoltà, se del caso, di addivenire ad una definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno del Consorzio o, comunque, con dolo o colpa grave.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 47

Qualora tra i consorziati, o tra uno o più di questi ed il Consorzio, sorgessero controversie, anche se promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (intendendosi per tali, tra l'altro, quelle controversie per la quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), i consorziati tutti rinunciano sin d'ora ad adire l'autorità giudiziaria, rimettendosi al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole compositore composto da tre (3) membri nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto, o altro analogo Ente che in futuro venisse a sostituirlo, su istanza anche di uno solo degli interessati; detto arbitro giudicherà in via irrituale, salvo che la legge imponga diversamente, sulla base del Regolamento vigente presso la predetta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente sin d'ora di accettare, ed il relativo lodo sarà non impugnabile ed immediatamente esecutivo. In ogni caso, al fine di contenere le spese, le due parti potranno accordarsi per la costituzione di un arbitro monocratico in sostituzione del Collegio Arbitrale, anche dopo la costituzione di quest'ultimo; in questo caso sarà nuovamente la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto a determinare quale dei tre (3) arbitri sia competente per la decisione della controversia.

Articolo 48

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.